

CASA DI RIPOSO

“n.d.M. Tomitano e N. Boccassin”

Motta di Livenza

REGOLAMENTO PER LA PRESENZA DI ASSISTENTI PRIVATI IN STRUTTURA

PREMESSA

L'obiettivo principale dell'Ente è di promuovere la migliore qualità di vita agli anziani ospitati presso la nostra struttura. A tal fine l'Ente garantisce ai propri fruitori, a fronte del pagamento della retta stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione, l'erogazione di tutti i servizi socio sanitari ed assistenziali necessari alle specifiche condizioni di autonomia e salute degli anziani, tali comunque da permettere loro la condizione di una vita dignitosa.

Qualora gli ospiti o i familiari ne ravvisino l'esigenza, l'Ente accetta all'interno della propria struttura la presenza di assistenti privati che prestano la loro opera a favore di un singolo ospite, precisando che l'eventuale spesa e tutti i rapporti di tipo economico, previdenziale e assicurativo sono a carico dell'ospite assistito o della sua famiglia, senza alcun obbligo o responsabilità da parte della Casa di Riposo “Tomitano e Boccassin”.

L'opera degli assistenti privati deve improntarsi alle esigenze di professionalità, correttezza e comportamento e rispetto delle regole dell'Istituto.

L'Ente non si assume alcuna responsabilità per l'opera svolta dagli assistenti privati e ribadisce che con gli stessi non sussiste alcun rapporto di dipendenza o di subordinazione. Il presente regolamento è formulato nell'esclusivo interesse degli ospiti e del loro benessere psicofisico e per consentire il necessario coordinamento delle attività svolte con le esigenze organizzative dell'Ente.

Art. 1 – OGGETTO

1. E' consentita l'assistenza degli anziani ospiti nelle sedi dell'Istituto, da parte di persone non dipendenti della CASA DI RIPOSO "Tomitano e Boccassin", incaricate dagli ospiti stessi o dai loro famigliari.
2. Gli assistenti privati non sostituiscono il personale di assistenza e infermieristico nelle mansioni di competenza, limitandosi a funzioni di compagnia o di ausilio e supplementari a quelle proprie del personale dell'Ente.
3. La persona incaricata per il servizio deve ottenere il permesso dell'Ente a svolgere le proprie attività all'interno della sede stessa.

Art. 2 – PERMESSO

1. Chi intende far svolgere un'assistenza privata deve chiederne il permesso al Direttore dell'Ente o ad altra figura a ciò delegata, indicando l'orario di presenza, nonché il nominativo dell'ospite assistito.
2. L'idoneità fisica deve essere provata allegando il libretto sanitario o un apposito certificato medico dal quale dovrà risultare l'assenza di malattie infettive pregiudizievoli per il servizio da prestare, per gli ospiti e per il personale della struttura.
3. Il permesso di cui al comma 1°, è rilasciato dal Direttore dell'Ente o da altra figura a ciò delegata entro 15 giorni dalla data della domanda.

Art. 3 – PRESCRIZIONI PER IL SERVIZIO

1. L'assistente privato deve portare sempre con sé il permesso che lo abilita alla presenza nella sede.
2. L'assistente privato verrà dotato di un distintivo di riconoscimento che dovrà essere costantemente portato in vista per consentire una corretta ed immediata individuazione del ruolo svolto.
3. Di norma non verranno rilasciati permessi di assistenza contemporanea a più anziani.
4. L'abbigliamento dell'assistente privato dovrà essere adeguato e dignitoso.

Art. 4 – OBBLIGHI DELL'ASSISTENTE PRIVATO

1. L'assistente privato è tenuto alla riservatezza per ogni notizia o dato di cui venga a conoscenza nel corso o a ragione dell'incarico, tanto nei confronti della persona assistita quanto degli altri ospiti della struttura in cui opera. Parimenti la riservatezza è dovuta nei confronti di qualsiasi fatto o circostanza inerente i servizi e il personale della struttura.

2. Il comportamento dell'assistente privato deve essere improntato ai canoni di massima correttezza e discrezione, senza interferire nell'attività e nell'organizzazione del personale, operante nella struttura.
3. L'assistente privato non può operare alcuna variazione della terapia farmacologia dell'ospite, né somministrare alcun medicinale.
4. L'assistente privato non può variare la dieta prescritta all'ospite né effettuare interventi assistenziali diversi da quelli al punto 2 dell'art.1.
5. Non è ammesso da parte dell'assistente privato alcun comportamento anche solo lievemente coercitivo nei confronti dell'ospite assistito, degli altri ospiti o del personale dell'Ente.
6. L'assistente privato non può portare all'ospite dolci, bevande alcoliche, sigarette ed altri generi in contrasto con terapie in atto, neppure su incarico dei familiari dell'ospite stesso. In ogni caso è tenuto ad informare il Responsabile di Reparto e a concordare con lo stesso eventuali deroghe a quanto disposto dal seguente atto.
7. L'assistente privato è tenuto a comunicare al Responsabile di Reparto le informazioni e i dati utili per la cura dell'ospite seguito, nonché ogni atto e fatto ritenuti rilevanti per il benessere degli anziani ospiti della struttura.
8. L'assistente privato, i familiari dell'anziano e ogni altra persona estranea all'attività, su esplicita richiesta del personale infermieristico e di assistenza, è tenuto a lasciare la stanza dell'ospite durante lo svolgimento di particolari attività mediche, infermieristiche e assistenziali (medicazioni, igiene, ecc.).
9. E' fatto divieto assoluto agli assistenti privati:
 - Di entrare nelle cucinette di reparto, nelle stanze di medicazione, nei guardaroba ed in ogni altro locale di servizio;
 - Di usare materiale o apparecchiature in dotazione alla struttura, senza il preventivo permesso del Responsabile di Reparto.
10. Il Coordinatore Socio Assistenziale può intervenire in ogni momento in ordine all'orario e alle modalità di attuazione delle assistenze private al fine di armonizzarle con le esigenze della struttura.

Art. 5 – VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI

1. La violazione degli obblighi enunciati dal presente regolamento da parte dell'assistente privato determina il divieto, per lo stesso, di svolgere attività nella struttura, nonché la revoca del permesso rilasciato ai sensi del precedente art. 2. rimangono salvi i provvedimenti urgenti rimessi alla competenza del Dirigente della struttura.

Art. 6 – DISPOSIZIONE TRANSITORIA

1. Le assistenze private attualmente in atto devono essere regolarizzate entro due mesi dalla data di approvazione del presente regolamento.

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio di amministrazione della CASA DI RIPOSO "Tomitano e Boccassin" con deliberazione del

Sig. Direttore
CASA DI RIPOSO “n.d. Tomitano e Boccassin”
Via C. Cigana, 6
31045 – Motta di Livenza

Oggetto: Domanda di permesso allo svolgimento di un’assistenza privata.

Il sottoscritto _____, in qualità di _____
del___ Signor(a)_____, ospite della Casa di Riposo _____,
chiede il permesso a svolgere un’assistenza privata a favore dello stesso,

Incaricato del servizio di assistenza sarà __l__ Sig.(ra)_____ nato(a)
a _____,il _____, residente a:_____

L’incaricat___ è in possesso del libretto di idoneità sanitaria o di apposito certificato medico che si allega in copia e ha preso visione del regolamento interno dell’Istituto che si impegna a rispettare integralmente.

L’assistenza decorrerà dal giorno_____ e sarà compreso nell’articolazione contraddistinta da una **X** nella seguente tabella:

Lunedì	M	P	S	N
Martedì	M	P	S	N
Mercoledì	M	P	S	N
Giovedì	M	P	S	N
Venerdì	M	P	S	N
Sabato	M	P	S	N
Domenica	M	P	S	N

7.°° - 13.°° Mattina
13.°° - 19.°° Pomeriggio
19.°° - 23.°° Sera
23.°° - 7.°° Notte

Con la presente il richiedente e l’incaricat___ declinano da ogni responsabilità la Casa di Riposo “Tomitano e Boccassin” per atteggiamenti e fatti commessi nei confronti di ospiti ed Operatori della struttura.

Motta di Livenza, _____

IL RICHIEDENTE

L’INCARICATO

Allega copia libretto sanitario o certificato medico